

Verbale n. **79**

Seduta pomeridiana del 29 ottobre 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Russo**

indi

del Presidente **Bordin**

Verbalizza Enrico Guglielmo FOCARDI, segue Barbara LOGAR.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 15.12.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 79ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 76 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente della Regione, Fedriga.
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, al **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

“Disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022 n. 17” (29)

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, MAURMAIR, DI BERT, LOBIANCO**)

(Relatore di minoranza: **MARTINES**)

Il PRESIDENTE ricorda che, in mattinata, si sono svolte le relazioni introduttive al provvedimento da parte dei Relatori di maggioranza e minoranza.

In sede di discussione generale, intervengono, nell'ordine, i consiglieri CARLI (il quale, tra l'altro, ritiene necessarie misure più incisive in special modo per i territori più popolati),

Presidenza del Vicepresidente Russo

HONSELL (il quale, tra l'altro, esprime un parere contrario complessivo al disegno di legge in discussione), PELLEGRINO (la quale, tra l'altro, dopo un riferimento ai principi costituzionali sanciti dall'art. 53 della Costituzione, illustra la proposta del gruppo sulle seconde case), CELOTTI (la quale, tra l'altro, ritiene che il disegno di legge contenga disposizioni che limitano l'autonomia dei Comuni), FASIOLO (la quale, tra l'altro, chiede maggiore attenzione ai giovani),

Presidenza del Presidente Bordin

POZZO (il quale, tra l'altro, auspica una mappatura delle seconde case per una valutazione complessiva), CAPOZZI (la quale, tra l'altro, propone di abbattere l'aliquota nelle zone svantaggiate) e MORETUZZO (contrario al provvedimento legislativo in discussione).

A questo punto l'assessore ROBERTI svolge un proprio intervento sull'argomento, chiarendo che i tempi dell'iter del disegno di legge n. 29 sono stati concordati con i Comuni e preannunciando, nei confronti dei Consiglieri di opposizione, la richiesta di ritiro di tutti gli emendamenti.

In sede di replica interviene il solo Relatore di maggioranza LOBIANCO, il quale esprime il proprio parere favorevole.

Si passa ora all'esame dell'articolato.

L'articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

POZZO, CARLI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, RUSSO

Emendamento modificativo (2.1)

Alla lettera b bis) di cui al comma 1 lett. b) le parole <<nel territorio regionale>> sono sostituite dalle parole <<nel medesimo Comune>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (2.2)

Alla lettera b bis) di cui al comma 1 lett. b) dopo le parole <<nel territorio regionale>> sono inserite le parole <<, ad esclusione dei comuni turistici individuati ai sensi del D. P. Reg. 23 ottobre 2017 n. 244,>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.3)

1. Alla lettera b bis), del comma 1, dell'art. 4 della LR 17/22, come aggiunta dalla lettera b del comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: <<con la rendita catastale più bassa>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2 bis.1)

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La base imponibile dell'imposta è costituita da un valore netto degli immobili superiore a 500.000 euro, calcolato ai sensi del successivo comma 2, posseduti da persone fisiche, ai sensi del precedente articolo 2, nei comuni del territorio della regione, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2% per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

b) 0,5% per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1% per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5% per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2% per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.>>.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 2.1.

L'assessore ROBERTI interviene per chiedere dei chiarimenti sull'emendamento testé presentato, ricevendo risposta dal consigliere POZZO.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra l'emendamento 2.2.

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti 2.3 e 2 bis.1, chiarendo che se il 2 bis.1 non verrà approvato, l'emendamento 8.1 decade.

L'assessore ROBERTI, nell'ambito del proprio intervento di replica, motivandone le ragioni, chiede ai proponenti il ritiro degli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, per trasformarli in un Ordine del giorno.

Contestualmente all'intervento dell'assessore Roberti, intervengono la consigliera PELLEGRINO (la quale dichiara di non ritirare l'emendamento 2.3), il consigliere MARTINES (il quale dichiara di non ritirare l'emendamento 2.2), e il consigliere POZZO (il quale ritira l'emendamento 2.1).

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza MARTINES (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario a tutti gli emendamenti), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 2.

L'emendamento 2.1 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti 2.2 e 2.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 2, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, precedentemente illustrato dalla consigliera Pellegrino, posto in votazione, non viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (3.1)

Il comma 1 dell'articolo 3 è soppresso.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (3.2)

L'articolo 3 del presente disegno di Legge è così interamente sostituito:

<<All'articolo 9 della legge regionale 17/2022 è apportata la seguente modifica: al comma 2 dopo le parole <<possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Altresì l'aliquota è ridotta allo zero per coloro che concedono in locazione il fabbricato, con contratti di durata superiore ad un anno, a persone fisiche.>>.

Nota: Con il presente emendamento la disposizione prevista dal comma 2, che disciplina l'aliquota dell'ILIA per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata, si integra con una nuova previsione che introduce un'agevolazione fiscale. La nuova integrazione prevede che l'aliquota sia ridotta allo 0% per i proprietari che concedono in locazione il fabbricato a persone fisiche, purché il contratto di locazione abbia una durata superiore a un anno: questa modifica mira a incentivare la locazione di immobili sfitti, favorendo la stipula di contratti di locazione di lungo periodo, e a sostenere il mercato degli affitti, con una conseguente riduzione del carico fiscale per i proprietari che scelgono di mettere a disposizione i loro immobili.

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (3.3)

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:

<<b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è:

a) azzerata se lo stesso è ubicato nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) ed è stato ricevuto per via ereditaria;

b) allo 0,86 per cento negli altri casi e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.>>>.

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (3.4)

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:

<<b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari:

a) allo 0,7 per cento se lo stesso è stato ricevuto per successione ereditaria e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;

b) allo 0,86 per cento negli altri casi e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.>>>.

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (3.5)

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:

<<b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), escluse le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari:

a) allo 0,7 per cento se lo stesso è ubicato nei territori dei Comuni interamente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono diminuirla fino all'azzeramento;

b) allo 0,86 per cento negli altri casi e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.>>>.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (3.6)

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole <<per cento e>> vengono inserite le seguenti <<per i beni immobili di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971>>;

b) alla lettera c) dopo le parole <<per cento 0>> vengono inserite le seguenti <<, per i beni immobili di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971,>>;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis). Al comma 6 dopo le parole <<1,06 per cento>> le parole <<o diminuirla fino all'azzeramento>> sono soppresse;

d) La lettera d) è soppressa.

e) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<d bis). Al comma 8 dopo le parole <<1,06 per cento>> le parole <<o diminuirla fino all'azzeramento>> sono soppresse;>>.

Nota: con il presente emendamento si interviene per dare la facoltà ai Comuni di azzerare l'aliquota ilia relativa al secondo fabbricato diverso dall'abitazione principale per i soli proprietari di immobili ubicati in zone classificate di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, così come individuati ai sensi dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971, introdotto con la legge regionale n. 3 del 10 maggio 2024.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (3.7)

Al comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 17/2022 così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è apportata la seguente modifica: dopo le parole <<possono diminuirla fino all'azzeramento>> sono aggiunte le seguenti <<, esclusivamente qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di un'attestazione dell'ISEE pari o inferiore a 40 mila euro in corso di validità e ne dia comunicazione attraverso apposita sezione nell'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione e di cui all'articolo 13 bis>>.

MARTINES

Subemendamento modificativo all'emendamento 3.8 (3.7.1)

Al comma 2 bis dell'emendamento 3.8 le parole <<di cui al comma 2>> sono sostituite dalle parole <<di cui al comma 7>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (3.8)

Dopo il comma 2 di cui alla lett. b) del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ristorare i comuni di cui all'art. 16 comma 1 della LR 3/2021 che, con deliberazione del Consiglio comunale, si avvalgono della possibilità di ridurre o azzerare l'aliquota di cui al comma 2.

2 ter. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2 bis si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

2 quater. Per le finalità previste dal comma 2 bis, con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisi in ragione di 500.000 euro per ciascuna annualità degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (CAP. NI)>>.

COPERTURA DA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - | 2025: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 500.000,00 euro per l'anno 2025

- 500.000,00 euro per l'anno 2026

CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (3.9)

Dopo il comma 2 di cui alla lett. b) del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ristorare i comuni inseriti nell'elenco delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002 che, con deliberazione del Consiglio comunale, si avvalgono della possibilità di ridurre o azzerare l'aliquota di cui al comma 2.

2 ter. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2 bis si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

2 quater. Per le finalità previste dal comma 2 bis, con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro suddivisi in ragione di 15 milioni di euro per ciascuna annualità degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (CAP. NI)>>.

COPERTURA DA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - | 2025: - 15.000.000,00 | 2026: - 15.000.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 15.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 15.000.000,00 euro per l'anno 2026

CELOTTI, CARLI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (3.10)

Dopo il comma 2 di cui alla lett. b) del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un Fondo destinato a ristorare i comuni che per effetto dell'applicazione del comma 2 sono impossibilitati a utilizzare questa leva tributaria per finanziare voci di bilancio necessarie e motivate.

2 ter. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2 bis si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare a sportello sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

2 quater. Per le finalità previste dal comma 2 bis è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuna annualità degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni

finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (CAP. NI)>>.

COPERTURA DA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2024: - | 2025: - 1.000.000,00 | 2026: - 1.000.000,00 |

Cap 970121/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 1.000.000,00 euro per l'anno 2026

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il consigliere MORETUZZO illustra gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7, dichiarandosi disponibile a ritirarli, se viene accettata l'introduzione dell'ISEE.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 3.6.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra l'emendamento 3.8 con il relativo subemendamento 3.7.1.

Il consigliere CARLI illustra l'emendamento 3.9.

La consigliera CELOTTI illustra l'emendamento 3.10.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti e non essendoci interventi, il Presidente passa la parola all'assessore ROBERTI il quale, argomentando sugli emendamenti presentati, chiede il ritiro degli emendamenti 3.6.

Il consigliere CARLI ritira l'emendamento 3.9, per presentare eventualmente un Ordine del giorno.

Il Relatore di minoranza MARTINES ritira l'emendamento 3.8 con il relativo subemendamento 3.7.1.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza MARTINES (astenuo sugli emendamenti 3.1, 3.6 e 3.7, favorevole a tutti gli altri), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario a tutti gli emendamenti), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti di cui all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 3.7.1, 3.8 e 3.9 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento 3.10, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 3, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 3 bis:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (3 bis.1)

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.>>.

2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 17/2022, come SOSTITUITO dal comma 1, con riferimento alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 17/2022, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro suddivisi in ragione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n.1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024 – 2026 (NI S/ _____).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 970121 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| | | | |
|-------|---------------------|---------------------|--|
| 2024: | 2025: -5.000.000,00 | 2026: -5.000.000,00 | |
|-------|---------------------|---------------------|--|

Nota: con il presente emendamento si prevede l'abbattimento dell'aliquota IliA per le abitazioni locate a canone concordato, in modo da incentivare i proprietari ad affittare gli immobili senza tenerli sfitti, mettendoli a disposizione di chi cerca una casa di abitazione e a costi contenuti. I Comuni possono prevedere l'azzeramento della stessa.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis.

In sede di dibattito intervengono il consigliere CARLI (il quale, tra l'altro si dichiara favorevole all'emendamento) e l'assessore ROBERTI (il quale chiede il ritiro dell'emendamento presentato).

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza MARTINES (favorevole), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

L'emendamento 3 bis.1, istitutivo dell'articolo 3 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (4.1)

<<1 bis. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2022 è aggiunta la seguente:

<<h bis) gli immobili utilizzati esclusivamente per attività sociali, culturali o educative, gestiti da cooperative sociali o enti del terzo settore, purché destinati esclusivamente allo svolgimento di attività senza fini di lucro.>>.>>.

Nota: Con il presente emendamento si intende favorire il lavoro delle organizzazioni sociali e no profit che forniscono servizi essenziali alla comunità e che spesso operano con risorse limitate.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 4.1.

Dopo il solo intervento dell'assessore ROBERTI, prendono la parola il Relatore di minoranza MARTINES (favorevole), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

L'emendamento 4.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 4, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'articolo 5, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (6.1)

Al comma 1 dopo le parole <<nel territorio regionale>> sono inserite le parole <<, ad esclusione dei comuni turistici individuati ai sensi del D. P. Reg. 23 ottobre 2017 n. 244,>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

POZZO, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MARTINES, MENTIL, MORETTI, PISANI, RUSSO

Emendamento modificativo (6.2)

Al comma 2 le parole <<anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione>> sono sostituite dalle parole <<per un minimo di tre anni, salvo cambi di proprietà, oltre i quali potrà essere trasmessa una nuova comunicazione>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'emendamento 6.1 è considerato decaduto.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 6.2.

Non essendoci interventi, prendono la parola il Relatore di minoranza MARTINES (favorevole), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

L'emendamento 6.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 6 bis:

MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1)

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge regionale 17/2022)

1. *Qualora il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica, le aliquote di cui all'articolo 9 possono essere differenziate nei limiti stabiliti dal medesimo articolo ovvero azzerate, laddove previsto, su decisione dei Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, in funzione dell'ISEE posseduto dal soggetto passivo dell'imposta che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 40mila euro.*
2. *L'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione e di cui all'articolo 13 bis è abilitato all'acquisizione dalla banca dati dell'INPS delle dichiarazioni ISEE in corso di validità, previa autorizzazione del richiedente.>>.*

Il consigliere MORETUZZO illustra l'emendamento 6.bis.1, istitutivo dell'articolo 6 bis.

Dopo il solo intervento dell'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, chiede il ritiro dell'emendamento presentato e si dichiara disponibile a valutare un Ordine del giorno), intervengono, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza MARTINES (astenuato), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

L'emendamento 6 bis.1, istitutivo dell'articolo 6 bis, posto in votazione, non viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (7.1)

All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17/2022 così come sostituito dall'articolo 7 del presente Disegno di Legge, dopo le parole: <<nel portale messo a disposizione dalla Regione.>> è inserito il seguente periodo: <<La Regione provvede a garantire adeguata assistenza telematica semplificata per i contribuenti attraverso un'apposita sezione informativa e un servizio di assistenza.>>

Nota: Con il presente emendamento si assicura la massima trasparenza e la garanzia di un sistema di assistenza efficace ed efficiente, facilitando l'accesso alle informazioni per tutti i cittadini, soprattutto per coloro che possono avere difficoltà con gli strumenti digitali.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 7.1.

L'assessore ROBERTI chiede il ritiro dell'emendamento presentato, perché l'emendamento 10.1, presentato dalla Giunta, presenta contenuto analogo.

Il consigliere HONSELL ritira l'emendamento 7.1.

L'articolo 7, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (8.1)

All'articolo 20 della legge regionale n. 17 del 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1-bis. A titolo di ristoro non più acquisibile dai comuni a seguito dell'applicazione della franchigia di cui al precedente articolo 7, comma 1, si provvede ai sensi del successivo comma 2.>>;

2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: <<minor gettito derivante dall'applicazione>>, aggiungere le seguenti: <<dell'articolo 7, comma 1 e>>.>>.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (8.2)

Al comma 2bis della lett. a) del comma 1 dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale,>> sono inserite le parole <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (8.3)

Al comma 2ter del comma 1 dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale,>> sono inserite le parole <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, PISANI, POZZO, RUSSO

Emendamento modificativo (8.4)

Al comma 2quater del comma 1 dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale,>> sono inserite le parole <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>.

Note: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 8.1.

Il Relatore di minoranza MARTINES illustra gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

Dopo il solo intervento dell'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, annuncia un parere negativo e si dichiara disponibile a un chiarimento in commissione), intervengono, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza MARTINES (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza MAURMAIR (contrario a tutti gli emendamenti), LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (i quali, tutti, si rimettono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Maurmair).

Gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 8, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'articolo 9, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10, al quale è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (10.1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<2. In sede di prima applicazione, la Regione è autorizzata ad adottare soluzioni organizzative, anche istituendo uno sportello dedicato, per garantire ai soggetti passivi supporto nell'individuazione del primo fabbricato a uso abitativo ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 17/2022.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'assessore ROBERTI illustra l'emendamento 10.1.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza MARTINES, i Relatori di maggioranza MAURMAIR, LOBIANCO, Di BERT e CALLIGARIS, nonché per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 10.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 10, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 11, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

L'articolo 12, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

Esaurito così l'articolato, il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

MIANI, GHERSINICH, FERRARI, BUNA, BUDAI, SPAGNOLO, CALLIGARIS

<<Riduzione d'imposta nel caso di abitazione locata per studenti universitari>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

Premesso che con l'introduzione nell'ordinamento regionale dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), attraverso la legge regionale 14 novembre 2022, numero 17 recante <<Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)>>, la Regione ha fatto un passo importante verso l'esercizio pieno della propria autonomia tributaria; autonomia che si rinnova attraverso il presente disegno di legge volto, in particolare, a ridurre la pressione fiscale con l'abbassamento delle aliquote e con l'introduzione di una nuova fattispecie di esenzione, nonché volto a mettere a disposizione dei Comuni del Friuli

Venezia Giulia un portale regionale nel quale pubblicare i regolamenti in materia di ILIA e le delibere di fissazione delle aliquote relative all'imposta. L'introduzione di un portale regionale si pone l'obiettivo di semplificare le procedure e di fornire ai Comuni un maggiore supporto nell'espletamento degli obblighi di legge;

Rilevato che il Disegno di Legge numero 29 rappresenta una grande innovazione per la nostra comunità regionale in quanto consente di disciplinare la tassazione degli immobili in modo autonomo;

Ascoltato il dibattito sviluppatosi in codesta assemblea;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare una modifica normativa, tenuto conto del monitoraggio finanziario delle misure approvate dalla presente legge, che preveda, come per la riduzione di imposta nel caso di abitazione locata a canone concordato, una riduzione analoga per quelle locate con contratto di locazione per studenti universitari, anche se accedono alla cedolare secca, come disciplinato dall'articolo 5 della Legge n. 431/98, e s.m.i., e dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del D.M. del 30/12/2002, s.m.i., riducendone altresì la percentuale."

ORDINE DEL GIORNO N. 2

CALLIGARIS, MIANI, GHERSINICH, FERRARI, BUNA, BUDAI, SPAGNOLO

<<Equiparare le aliquote dell'immobile principale anche alle pertinenze>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

Premesso che con l'introduzione nell'ordinamento regionale dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), la Regione ha fatto un passo importante verso l'esercizio pieno della propria autonomia tributaria; autonomia che si rinnova attraverso il presente disegno di legge volto, in particolare, a ridurre la pressione fiscale con l'abbassamento delle aliquote e con l'introduzione di una nuova fattispecie di esenzione, nonché volto a mettere a disposizione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia un portale regionale nel quale pubblicare i regolamenti in materia di ILIA e le delibere di fissazione delle aliquote relative all'imposta. L'introduzione di un portale regionale si pone l'obiettivo di semplificare le procedure e di fornire ai Comuni un maggiore supporto nell'espletamento degli obblighi di legge;

Vista la Legge regionale 14 novembre 2022, numero 17 recante <<Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).>> ed in particolare gli articoli 3 <<Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo>> e 4 <<Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo) della stessa>>;

Rilevato che il Disegno di Legge numero 29 rappresenta una grande innovazione per la nostra comunità regionale in quanto consente di disciplinare la tassazione degli immobili in modo autonomo;

Ascoltato il dibattito sviluppatosi in codesta assemblea;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare una modifica normativa, tenuto conto del monitoraggio finanziario delle misure approvate dalla presente legge, che preveda di equiparare le aliquote dell'immobile principale anche alle sue pertinenze generando maggiore chiarezza impositiva."

ORDINE DEL GIORNO N. 3

GHERSINICH, MIANI, CALLIGARIS, FERRARI, BUNA, BUDAI, SPAGNOLO

<<Estendere non solo ai parenti in linea retta ma anche ai collaterali di secondo grado la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo>>

"Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,

Premesso che con l'introduzione nell'ordinamento regionale dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), la Regione ha fatto un passo importante verso l'esercizio pieno della propria autonomia tributaria; autonomia che si rinnova attraverso il presente disegno di legge volto, in particolare, a ridurre la pressione fiscale con l'abbassamento delle aliquote e con l'introduzione di una nuova fattispecie di esenzione, nonché volto a mettere a disposizione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia un portale regionale nel quale pubblicare i regolamenti in materia di ILIA e le delibere di fissazione delle aliquote relative all'imposta. L'introduzione di un portale regionale si pone l'obiettivo di semplificare le procedure e di fornire ai Comuni un maggiore supporto nell'espletamento degli obblighi di legge;

Vista la Legge regionale 14 novembre 2022, numero 17 recante <<Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).>> ed in particolare gli articoli 3 <<Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo>> e 4 <<Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo) della stessa>>;

Rilevato che il Disegno di Legge numero 29 rappresenta una grande innovazione per la nostra comunità regionale in quanto consente di disciplinare la tassazione degli immobili in modo autonomo;

Ascoltato il dibattito sviluppatosi in codesta assemblea;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

a valutare una modifica normativa, tenuto conto del monitoraggio finanziario delle misure approvate dalla presente legge, che estenda non solo ai parenti in linea retta ma anche ai collaterali di secondo grado la riduzione della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo."

ORDINE DEL GIORNO N. 4

CARLI, MENTIL, MORETTI, CELOTTI, POZZO, MARTINES, CONFICONI, HONSELL, CAPOZZI, PISANI, RUSSO, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI, COSOLINI

<<Azzeramento dell'ILIA sulle prime seconde case delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002>>

"Il Consiglio regionale,

Premesso che la regionalizzazione dell'imposta immobiliare ha permesso di effettuare scelte impositive diverse da quelle nazionali, pur mantenendone concettualmente l'architettura, garantendo allo Stato un introito sostitutivo dall'intero Sistema integrato Regione-EELL ma rimodulando il sistema delle aliquote; Considerato che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia dipendono molto dal trasferimento ordinario della Regione attraverso il FUC, e che con il cosiddetto federalismo fiscale è stata lasciata loro una leva impositiva su cui impostare le entrate di bilancio a seconda delle necessità;

Preso atto della valutazione della Giunta regionale di adire ad un incremento dei trasferimenti compensativi agli enti locali in luogo della riduzione delle aliquote su alcune fattispecie di immobili;

Evidenziata la difficoltà in zona montana di vendere e locare immobili, in special modo nelle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002, per cui spesso i proprietari si devono sobbarcare costi il cui rientro è di fatto impossibile;

Tutto ciò premesso,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a valutare l'opportunità di azzerare l'ILIA sulle prime seconde case delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002, trasferendo ai Comuni interessati gli importi compensativi."

Relatore di maggioranza MAURMAIR chiede di poter aggiungere la firma del gruppo Fratelli d'Italia, con l'assenso del primo firmatario, a tutti gli Ordini del giorno presentati.

I Relatori di maggioranza DI BERT e LOBIANCO chiedono di poter aggiungere la firma rispettivamente del gruppo Fedriga Presidente e del gruppo Forza Italia, con l'assenso del primo firmatario, a tutti gli Ordini del giorno presentati, e il Relatore di maggioranza CALLIGARIS, di tutto il gruppo Lega Salvini all'Ordine del giorno n. 4.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta dell'assessore Roberti di approfondire gli Ordini del giorno presentati, e sospende quindi la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 17.41.

La seduta riprende alle ore 17.53.

Il PRESIDENTE dichiara riaperta la seduta.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (che annuncia un proprio voto contrario), CAPOZZI (che annuncia un proprio voto contrario), LOBIANCO (che annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia), MORETUZZO (che annuncia il voto contrario del gruppo Patto per l'Autonomia – Civica FVG), DI BERT (che annuncia il voto favorevole del gruppo Fedriga Presidente), MAURMAIR (che annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia e ringrazia l'Assessore e la Giunta per il lavoro svolto), MARTINES (che annuncia un voto contrario del gruppo Partito Democratico) e CALLIGARIS (che annuncia un voto favorevole del gruppo Lega Salvini FVG).

L'assessore ROBERTI svolge un proprio intervento conclusivo, ringraziando, tra l'altro, gli uffici per il lavoro svolto, e rammaricandosi per il voto contrario dell'opposizione.

Il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 29 "Disposizioni in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2022 n. 17", che viene approvato (*votazione n. 2.32: favorevoli 24, astenuti 1, contrari 17*).

Il PRESIDENTE, constatata l'ora, comunica che la discussione sulla mozione "NO al nucleare militare in Friuli Venezia Giulia, SI ad una nuova legge per la Pace regionale" (62)" al punto 2. dell'Ordine del giorno si svolgerà domani.

Comunica, quindi, che il Consiglio è convocato per domani mattina, 30 ottobre, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 76, del 16 ottobre 2024, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.18.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO